



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12782 DEL 29/12/2020

OGGETTO: Proroga del Piano regionale di contenimento specie Nutria (*Myocastor coypus*).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;

Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all'art. 2 in materia di caccia sono collocate all'interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria;

Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina della attività venatoria;

Considerato che:

- la diffusione incontrollata di specie animali e vegetali alloctone è oggi riconosciuta come uno dei principali motivi di perdita della biodiversità, impoverimento e banalizzazione degli ecosistemi locali (IUNC, 2000);
- la nutria è considerata specie invasiva, che ha dato prova di rappresentare una minaccia per la diversità biologica (Raccomandazione del Consiglio d'Europa No. 77/1999);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 obbliga gli Stati membri a predisporre misure di gestione efficaci delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse di rilevanza unionale, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1141/2016 ha incluso la Nutria nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- la Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), ha stabilito che la gestione della Nutria sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92;
- con precedente determinazione dirigenziale N. 9503 del 06/10/2016 era stato approvato il piano regionale per il controllo della nutria *Myocastor coypus*, previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA (prot. 50859 del 8/08/2016) previsto dall'art.19 della Legge 157/92 e del parere favorevole della Sezione Valorizzazione Sistemi Naturalistici di questo Servizio (prot. 172757 del 25/08/2016) ai fini della procedura della Valutazione di Incidenza di cui al DPR 8/9/1997 n. 347 e s.m.i.;
- tale piano, in conseguenza del parere di ISPRA, aveva validità fino al 31/12/2017, essendo stata prevista in quella data una verifica di coerenza con il piano di gestione nazionale della specie che ISPRA sta predisponendo su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);
- che in attesa dell'approvazione del sopra menzionato piano di gestione nazionale è stata inviata ad ISPRA con nota prot. 264948 del 14/12/2017 una nuova richiesta di parere in ordine alla proroga del piano regionale, nelle more dell'approvazione del piano nazionale;
- che ISPRA con nota prot. 1055/T-A24 del 9 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del suddetto piano regionale, confermando la necessità di valutarne la coerenza con il piano di gestione nazionale nel momento in cui questo verrà emanato;
- che a seguito dell'espressione del parere di cui al punto precedente, con determinazione dirigenziale N. 740 del 25/01/2018 si è proceduto a prorogare fino al 31/12/2020 il piano regionale;

Atteso che non si è ancora concluso l'iter formale necessario per l'approvazione del piano nazionale di gestione della nutria e che la validità della sopra menzionata determinazione dirigenziale N. 740 del 25/01/2018 di proroga del piano regionale è ormai prossima a scadere;

Considerato che è comunque quanto mai opportuno evitare interruzioni dell'attività di controllo della specie;

Considerato che il parere ISPRA prot. 1055/T-A24 del 9 gennaio 2018 non riporta una data di scadenza della sua validità, ma si limita a confermare la necessità di valutare la coerenza del piano regionale con il piano di gestione nazionale nel momento in cui questo verrà emanato;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di prorogare il Piano di contenimento regionale della specie nutria (*Myocastor coypus*) approvato con precedente determinazione dirigenziale N. 9503 del 06/10/2016 e già prorogato fino al 31/12/2020 con successiva determinazione dirigenziale N. 740 del 25/01/2018;
2. di disporre che nel momento in cui sarà emanato il piano nazionale di gestione della nutria il piano regionale sia oggetto di revisione alla luce delle indicazioni che verranno fornite dal piano nazionale e sottoposto nuovamente ad ISPRA;
3. di disporre che non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della nutria;
4. di provvedere successivamente, con apposite autorizzazioni ad autorizzare singoli soggetti che ne facciano richiesta, sia all'effettuazione di catture-soppressioni sia all'esecuzione di abbattimenti diretti con arma da fuoco;
5. che sia disposta una adeguata rendicontazione, tramite un apposito registro;
6. di disporre che la riconferma delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sia subordinata alla riconsegna dei registri di rendicontazione dei prelievi effettuati fino al 2020 incluso;
7. L'atto è immediatamente efficace

Perugia lì 28/12/2020

L'Istruttore
Umberto Sergiacomi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 28/12/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Umberto Sergiacomi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/12/2020

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

